



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



FLASH nr. 52 – 2019

- DOCUMENTO FINALE CONSIGLIO GENERALE SIULP. Rimini, 16-17-18 dicembre 2019
- SICUREZZA: SIULP ha ragione Gabrielli, non si può fare la sicurezza senza i necessari appostamenti economici.
- RIORDINO. Correttivi, ecco i punti salienti ordinamentali e con valenza economica.

DOCUMENTO FINALE CONSIGLIO GENERALE SIULP Rimini, 16-17-18 dicembre 2019

Il Consiglio Generale Siulp, riunito a Rimini il 16,17 e 18 dicembre 2019;

APPROVA

La relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale;

ESPRIME

soddisfazione per i dati sul proselitismo che, seppur ancora in forma parziale, confermano la leadership del Siulp nel Comparto e tra i sindacati della Polizia di Stato; un risultato ancora più apprezzabile se si considera il fenomeno erosivo che invece colpisce altre organizzazioni sindacali, alcune delle quali non più rappresentative;

RITIENE

non del tutto soddisfacenti i correttivi al riordino delle carriere, ormai in fase di approvazione; pur apprezzando gli sforzi nel ricercare risorse aggiuntive alle somme già finanziate, prende atto che le modifiche legislative non colgono tutti gli obiettivi coerentemente rivendicati dal Siulp, lasciando così inavase parte delle legittime aspettative cui anelavano gli uomini e le donne

della Polizia di Stato. Di contro, si considerano sclerotici, in questa delicata fase dei correttivi, i tentativi di assecondare alcune rivendicazioni degli apparati militari, quale l'aumento dell'assegno di funzione al raggiungimento dei 17 anni di servizio per le qualifiche agenti/assistenti, certamente asincrono rispetto alla necessità di coniugare le legittime esigenze del mondo militare con quelle del comparto sicurezza, nel solco delle *mission* istituzionali a loro demandate, considerato che trattasi di istituto squisitamente contrattuale;

AUSPICA

che siano tenute in considerazione le rivendicazioni del Siulp per la riduzione dei tempi di permanenza nel ruolo degli Ispettori, per consentire a tutti gli Ispettori Superiori, già tali prima dell'entrata in vigore del riordino (2017), di maturare l'anzianità necessaria per accedere alla qualifica apicale del ruolo degli ispettori in modo da ristabilire la posizione che i medesimi godevano prima dell'entrata in vigore del provvedimento ordinamentale; contestualmente, la riduzione in parola, deve consentire ai colleghi del VII, VIII e VIII bis di raggiungere la qualifica di Ispettore Superiore, non conseguita a seguito del riordino. Inoltre, sempre per il medesimo ruolo, si auspica che si rivalutino alcune decorrenze giuridiche, anche attraverso provvedimenti di retrodatazione relativamente ai corsi IX, X e XI. Parimenti richiede la salvaguardia della sede dei colleghi che hanno partecipato al X corso per Vice Ispettore, anche attraverso provvedimenti di aggregazione, al fine di rendere loro le stesse opportunità di cui hanno goduto i partecipanti ai concorsi straordinari previsti dalla fase transitoria del riordino, nelle more che maturino le condizioni per un definitivo trasferimento nella loro sede di provenienza;

CONDANNA

con fermezza, il tentativo di apportare modifiche involutive al Art.42 Bis della legge 26 marzo 2001 n.151, che non solo trascinano il raggio d'azione stabilito dalla delega legislativa ma introducono elementi di discrezionalità e di libero arbitrio nella fase di accoglimento da parte delle amministrazioni, così perseverando in un pericoloso ostracismo che, ad oggi, costringe i lavoratori del Comparto Sicurezza ad adire il giudice amministrativo per ottenere i benefici di una legge posta a tutela del minore e a garanzia del pieno esercizio della potestà genitoriale;

VALUTA

positivamente l'impegno del Governo per gli appostamenti finanziari relativi al rinnovo contrattuale e, pertanto, da mandato alla Segreteria Nazionale di vigilare affinché i le somme siano effettivamente appostate, richiedendo con celerità la riapertura dei tavoli contrattuali, compreso quello relativo alla Dirigenza della Polizia di Stato, dando seguito alle reiterate richieste inoltrate dal Siulp sia al precedente esecutivo sia a quello attualmente in carica. Sul punto, impegna la Segreteria Nazionale ad un serrato confronto con la parte pubblica, in ordine alla possibilità di reperire ulteriori risorse economiche per colmare quella vergognosa sperequazione, da anni denunciata dal Siulp, tra la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori del Comparto con quelle delle altre categorie lavorative, retribuite con somme orarie equivalenti al doppio rispetto a quelle per le prestazioni lavorative ordinarie, condannando in modo particolare anche la prassi che il pagamento avviene a distanza di anni da quando la prestazione è stata effettuata;

APPREZZA

l'accelerazione data al riassetto organizzativo degli uffici dipartimentali e la contestuale individuazione dei rispettivi organici, nell'ottica di quel efficientamento da sempre auspicato dal SIULP e del rafforzamento degli uffici territoriali, dando mandato alla Segreteria nazionale di operare ogni utile iniziativa per comprendere la portata della riorganizzazione e la nuova strutturazione che da esse discenderà con particolare riferimento ai carichi di lavoro e ai relativi posti di funzione;

RIVENDICA

In riferimento a quanto appena affermato, l'individuazione, in tempi brevi, dei posti di funzione dirigenziali ma soprattutto di un chiaro e inequivocabile quadro normativo che disciplini le funzioni del nuovo ruolo direttivo, ivi compreso il ruolo direttivo ad esaurimento, nonché quelli relativi ai Sostituti Commissari e agli Ispettori Superiori Sups., che sono le qualifiche iniziali di detto ruolo. Il tutto piena sintonia con lo spirito portante del riordino che esalta non solo i compiti di coloro che rivestono tali qualifiche ma anche quelle apicali del ruolo sovrintendenti e assistenti, rispetto alle quali non dovranno mancare ulteriori interventi organizzativi volti a riconoscere, in maniera consona, le attribuzioni di responsabilità rinvenienti dall'attribuzione di coordinatore.

CENSURA

la sovrapproduzione di circolari emesse dal Dipartimento della P.S., afflitto da un'inusitata bulimia foriera di provvedimenti che potrebbero risultare non solo inadeguati, come ad esempio la circolare sull'impiego del ruolo commissari del ruolo esaurimento e quelle afferenti la corresponsione dei *ticket restaurant* che, sovrapponendosi tra loro, stanno generando confusione nell'applicazione e negazione dei diritti ai colleghi. In tal senso da ampio mandato alla Segreteria Nazionale affinché l'Amministrazione apporti modifiche all'attuale quadro di impiego per i Commissari della Polizia di Stato, scongiurando, altresì, un pernicioso pericolo derivante da avventate scelte organizzative, che non considerano appieno i delicati compiti a cui sono chiamati, molti dei quali già svolti con le qualifiche precedenti, peraltro minando anche la funzionalità della stessa Amministrazione. Le conseguenze di tale confuso quadro potrebbero essere nefaste, con ricadute su chi riveste la mansione di Autorità di Pubblica Sicurezza poiché riduce le loro potestà organizzative e, di fatto, le assoggetta al ruolo di mero "fusibile" su cui scaricare le criticità derivanti dalla gestione dell'Ordine e Sicurezza pubblica. Il tutto senza che le stesse abbiano potuto partecipare concretamente alla scelta dei diretti collaboratori. In tale contesto esprime perplessità circa uno strisciante progetto che sembra delegittimare sempre più i Questori nella loro funzione a vantaggio di una ristretta cerchia di centri di potere ai quali si tenta di delegare la totale gestione dell'intera amministrazione;

RITIENE

che la questione dei *ticket restaurant* non possa essere disgiunta da quella più complessiva del diritto alla mensa di servizio, considerando indifferibile il raggiungimento di una cornice normativa certa e un assetto organizzativo periferico che garantisca "senza se e senza ma" in via prioritaria il diritto alla mensa di servizio per i colleghi, attese le peculiarità degli orari di servizio osservati dai lavoratori della Polizia di Stato nonché le difficoltà operative dei servizi svolti, e solo in alternativa la corresponsione del *ticket* quale ristoro alla mancata fruizione della mensa;

OSSERVA

con soddisfazione la concretizzazione del progetto SIULP FD e del Siulp Pensionati-Cisl che, in ossequio al deliberato del VIII Congresso Nazionale, vede finalmente nascere l'attività di proselitismo sul territorio, prodromica alla successiva strutturazione degli organismi nazionali e provinciali, che auspica avvenga in tempi ristretti.

Approvato all'unanimità.

Rimini 18 dicembre 2019



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP. Sul sito servizi.siulp.it

SICUREZZA: SIULP ha ragione Gabrielli, non si può fare la sicurezza senza i necessari appostamenti economici.

Ha ragione il Prefetto Gabrielli quando afferma che in un Paese civile non si può chiedere ai poliziotti di lavorare 10/12 ore al giorno per garantire maggiore sicurezza nelle fasce serali e notturne, attesa la cronica carenza di organico determinato dal blocco del turn-over che i governi hanno sentenziato negli ultimi 10 anni, offrendo loro in contro partita circa 4 euro all'ora. In sostanza meno dell'ora ordinaria di lavoro.

Se non fossimo in Italia, in una democrazia avanzata che tutti indicano come il Paese che ha una delle migliori polizie al mondo, visto il modo in cui i poliziotti vengono retribuiti, la mente ci porterebbe immediatamente a scenari di oltre oceano dove in passato, quelli che venivano costretti a lavorare nelle medesime condizioni, erano paragonati agli schiavi.

Ecco perché, non solo plaudiamo al coraggio ed alla responsabilità del Capo della Polizia che ha denunciato questo stato di cose, aggiungendosi alle denunce che il Siulp fa ormai da anni, ma sosteniamo questa sua rivendicazione richiamando l'attenzione del premier e del governo nel suo insieme affinché si trovi una soluzione per rendere quanto meno accettabile ciò che oggi è lungi dall'essere dignitoso.

Per questo rivendichiamo uno stanziamento ad hoc, nel pieno rispetto della specificità del Comparto Sicurezza, preannunciando che se così non sarà ci sarà la naturale e obbligata risposta con una protesta eclatante.

E' quanto afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, in merito alla denuncia fatta dal Prefetto Gabrielli rispetto all'esiguità con cui viene remunerata la prestazione straordinaria dei poliziotti.

Auspichiamo, conclude Romano, che il governo prenda coscienza di questa intollerabile situazione ponendovi un rimedio. Giacché è veramente intollerabile ed inammissibile che chi per *mission* istituzionale è deputato al contrasto del lavoro nero ne è la prima vittima.

Stendiamo un velo pietoso sui tempi con cui viene pagato questo "lavoro nero"

Rimini, 16 dicembre 2019.

Sicurezza: Romano (Siulp), "ha ragione Gabrielli non si può fare sicurezza senza risorse"



Roma, 16 dic. – "Ha ragione il Prefetto Gabrielli quando afferma che in un Paese civile non si può chiedere ai poliziotti di lavorare 10/12 ore al giorno per garantire maggiore sicurezza nelle fasce serali e notturne, attesa la cronica carenza di organico determinato dal blocco del turn-over che i governi hanno sentenziato negli ultimi 10 anni, offrendo loro in contro partita circa 4 euro all'ora. In sostanza meno dell'ora ordinaria di lavoro".

Lo ha detto in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp.

"Se non fossimo in Italia, in una democrazia avanzata che tutti indicano come il Paese che ha una delle migliori polizie al mondo, visto il modo in cui i poliziotti vengono retribuiti, la mente ci porterebbe immediatamente a scenari di oltre oceano dove in passato, quelli che venivano costretti a lavorare nelle medesime condizioni, erano paragonati agli schiavi. Ecco perché non solo plaudiamo al coraggio ed alla responsabilità del Capo della Polizia che ha denunciato questo stato di cose ma sosteniamo questa sua rivendicazione richiamando l'attenzione del premier e del governo nel suo insieme affinché si trovi una soluzione per rendere quanto meno accettabile ciò che oggi è lungi dall'essere dignitoso. Rivendichiamo uno stanziamento ad hoc, nel pieno rispetto della specificità del Comparto Sicurezza, preannunciando che se così non sarà ci sarà la naturale e obbligata risposta con una protesta eclatante".

"Auspichiamo - conclude Romano - che il governo prenda coscienza di questa intollerabile situazione ponendovi un rimedio. Giacché è veramente intollerabile e inammissibile che chi per *mission* istituzionale è deputato al contrasto del lavoro nero ne è la prima vittima.

Stendiamo un velo pietoso sui tempi con cui viene pagato questo "lavoro nero".

RIORDINO. Correttivi, ecco i punti salienti ordinamentali e con valenza economica.

1. Previsione della semplificazione delle procedure per il passaggio dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti, attraverso l'anticipazione, già dalla fase transitoria, del sistema dello scrutinio in sostituzione del concorso interno.
2. Previsione del conferimento dei distintivi di onore per i mutilati e i feriti in servizio.
3. Previsione di una disposizione che stabilisca l'estensione della disciplina del transito nelle Amministrazioni pubbliche dei vice questori aggiunti e dei vice questori, e qualifiche e gradi corrispondenti, che perdono l'idoneità al servizio.
4. Previsione di una disposizione che stabilisca, con chiarezza, che, al termine del corso di formazione non inferiore a due anni, i vice ispettori, anche tecnici, provenienti dal concorso pubblico vengano nominati vice ispettori ed avviati ad un periodo di "tirocinio operativo in prova" (anziché applicativo) della durata di un anno, con relativa immissione in ruolo nella pienezza delle funzioni (quindi, assolutamente extra corsuale), che si concluderà con una verifica finale del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo.
5. Previsione di una disposizione che stabilisca che i vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici promossi per merito straordinario possano partecipare ai concorsi per la medesima qualifica, pur già acquisita, nel caso in cui questo comporti una decorrenza più favorevole, con conseguente ricostruzione di carriera.
6. Previsione di una disposizione che stabilisca, la partecipazione dei funzionari sino alla qualifica di vice questore e qualifiche equiparate nei Consigli provinciali di disciplina, sia quali componenti che quali segretari, e nel Consiglio centrale di disciplina, quali segretari.
7. Previsione di una disposizione che stabilisca la titolarità della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato in capo ai propri dirigenti anche negli uffici interforze.
8. Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità di scorrimento delle graduatorie finali dei concorsi per agente e, agente tecnico riservati ai VFP entro i trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione.
9. Previsione di una disposizione che stabilisca che la possibilità di rinunciare all'avanzamento alla qualifica di Vice sovrintendente e di vice sovrintendente tecnico debba avvenire entro un circoscritto periodo di tempo dalla comunicazione della sede di assegnazione, qualora questo avvenga prima dell'avvio al corso o, comunque, in tempo utile a consentire lo scorrimento della graduatoria relativa alla stessa annualità (e non, come accade attualmente, sino all'ultimo giorno del relativo corso di formazione).
10. Previsione di una disposizione che stabilisca che un determinato numero di rinunce all'ufficio di assegnazione ubicato nella medesima sede provinciale di servizio costituisca una temporanea causa di esclusione dalle successive procedure scrutinali o concorsuali per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e di vice sovrintendente tecnico.
11. Previsione di una disposizione che stabilisca che, per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo dei giorni di assenza si calcoli, proporzionalmente, dalla data di effettivo accesso al corso.
12. Previsione di una disposizione che stabilisca un limite in tema di verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, ai fini della deflazione del relativo contenzioso.
13. Previsione di una disposizione che stabilisca la sostituzione dei termini "*ruolo direttivo ad esaurimento*" e "*ruolo direttivo tecnico ad esaurimento*" con quelli di "*ruolo direttivo*" e "*ruolo direttivo tecnico*".

14. Previsione di una disposizione che stabilisca che il percorso di carriera (di cui all'art. 10 del d.lgs n. 334 del 2000) entri a regime il 1° gennaio 2022 (anziché il 1° gennaio 2020).
15. Previsione di una disposizione che stabilisca, per i diplomi di laurea che devono essere autenticamente giuridici, l'utilizzo univoco, in tutto il provvedimento, dell'espressione "a contenuto giuridico", sostituendola a quella di "ad indirizzo giuridico", precisando, inoltre, che "al fine della partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato, si considerano a contenuto giuridico i titoli di laurea conseguiti sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti il settore scientifico-disciplinare IUS per almeno due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi", ma specificando, però, che sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione.
16. Previsione di una disposizione che stabilisca che, in caso di partecipazione a concorsi in cui sia prevista anche un'abilitazione professionale o un'iscrizione ad albi professionali (o ad elenchi), la prima può essere conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare (come già avviene per i titoli di studio), e la seconda entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.
17. Previsione di una disposizione che stabilisca che, nell'ambito dei concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato, "I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di-atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente, ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli di cui al secondo periodo sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersi in occasione dei controlli di cui ai periodi secondo e terzo comporta, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego, da dichiararsi con decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza".
18. Previsione di una disposizione che stabilisca, per esigenze di funzionalità ordinamentale, alcune modifiche alla tabella A riguardante i posti di funzione per i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti nelle questure, nei commissariati sezionali e negli uffici delle specialità.
19. Previsione di una disposizione che stabilisca, con riferimento alle mansioni esecutive del ruolo dei sovrintendenti, sia "ordinari" che tecnici, la loro caratterizzazione di essere non "solo qualificate", ma "anche complesse"
20. Previsione di una disposizione che stabilisca una modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, sostituendo quelle attuali dell'80% e del 20% con quelle del 60% e del 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la riserva per i sostituti commissari)

21. Previsione di una disposizione che stabilisca che il corso di formazione dirigenziale, il cui superamento rimane necessario ai fini della promozione a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, per quanto si concluda con un esame finale e con l'espressione di un giudizio, non vada comunque ad incidere sulla graduatoria di merito di accesso allo stesso, derivante dalle procedure scrutinale e concorsuale per la promozione a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.
22. Previsione di una disposizione che stabilisca che i commissari capo, e qualifiche equiparate, che non frequentino il corso di formazione dirigenziale per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione a vice questore aggiunto, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da infermità dipendente da causa di servizio o da sottoposizione a "terapie salvavita", nei quali casi è previsto l'avvio al primo corso successivo.
23. Previsione di una disposizione che stabilisca il differimento di due anni del termine ultimo per l'espletamento dei corsi di aggiornamento dirigenziale per vice questore aggiunto e vice, questore e qualifiche equiparate, oltre all'esenzione per i funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate.
24. Previsione di una disposizione che stabilisca che il personale appartenente al ruolo "ordinario" degli ispettori debba indicare, nella domanda di transito nel ruolo tecnico, il settore tecnico nel quale intende transitare, con ulteriore previsione che il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli specifici settori tecnici, sia comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore "supporto logistico-amministrativo".
25. Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità di avanzamento onorifico, mediante attribuzione della denominazione, anche per il personale che, al momento della cessazione, già possedeva la qualifica o grado apicale del rispettivo ruolo, nonché l'estensione delle ipotesi di avanzamento anche ai casi di infermità o decesso non dipendenti da causa di servizio.
26. Previsione di una disposizione che stabilisca che, ai fini del-riconoscimento del fatto che l'infortunio sia avvenuto in servizio, per il personale della Polizia di Stato gli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico sono equiparati alle infermerie presidiarie di cui all'art. 199 del d.lgs. n. 66 del 2010.
27. Previsione di una disposizione che stabilisca, per gli appartenenti alla Banda Musicale della Polizia di Stato, il cambiamento del *nomen* della qualifica da Orchestrale-Primo Livello a Orchestrale-Sostituto Commissario Tecnico.
28. Previsione di una disposizione che stabilisca che l'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, trovi applicazione esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente e che, comunque, sia consentito il diniego per motivate esigenze organiche e di servizio.
29. Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità di un ampliamento del numero dei dipendenti che possono continuare a prestare servizio, con pienezza di funzioni, nei ruoli "ordinari" (sebbene con talune limitazioni nell'impiego operativo), quando gli stessi riportano una invalidità c.d. "parziale" (ossia, che non comporti una inidoneità assoluta al servizio di istituto) anche se "non dipendente" da causa di servizio ("se dipendente" il caso è già previsto dal d.P.R. n. 738 del 1981), attraverso un'estensione della disciplina di cui all'articolo 2 del d.P.R. n. 339 del 1982.
30. Previsione di disposizioni che stabiliscano procedure straordinarie di transito, a domanda, nella fase transitoria, per il passaggio, in sovrannumero, dai ruoli "ordinari" a quelli tecnici in luogo dei concorsi già previsti dal primo correttivo al "riordino".
31. Previsione di una disposizione che stabilisca una procedura di scrutinio per merito assoluto (e non più per merito comparativo) per la promozione a commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, come già previsto per il ruolo direttivo "ordinario".

32. Previsione di una disposizione che stabilisca l'allineamento dei periodi di assenza consentiti durante il corso per vice ispettore tecnico con quelli previsti per il corso per vice ispettore "ordinario".
33. Previsione di una disposizione che stabilisca un limite di età non superiore a 40 anni per il concorso per orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato.
34. Previsione di una disposizione che stabilisca la regolarizzazione delle assenze pur legittime, ma "indebitamente" fruite (ossia, senza "titolo formale"), mediante o congedo ordinario o aspettativa senza assegni e non utile agli effetti giuridici, salvo che la circostanza non dipenda da colpa del dipendente.
35. Previsione di una disposizione che stabilisca una specifica tutela delle candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali (comprese, laddove richieste, le prove di efficienza fisica).
36. Previsione di una disposizione che stabilisca, anche per l'accesso al concorso per funzionari tecnici e per medici, nella fase transitoria, il duplice beneficio della possibilità di partecipazione dei funzionari del ruolo direttivo tecnico e dell'assenza di limiti di età per tutti gli appartenenti (requisito, quest'ultimo, peraltro, precisato anche per l'accesso al concorso per funzionari del ruolo "ordinario" e previsto anche per i medici veterinari).
37. Previsione di disposizioni che stabiliscano la possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a "terapie salvavita".
38. Previsione di disposizioni che stabiliscano l'allineamento ai requisiti previsti dal C.O.M., nonché il godimento dei diritti civili, oltretutto politici, per tutti i concorsi di accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
39. Previsione di una disposizione che stabilisca la possibilità della ripetizione, per una sola volta, del corso di formazione per vice sovrintendenti e vice sovrintendenti tecnici anche per motivi di "profitto" (in analogia a quanto già avviene per i ruoli degli ispettori e per le carriere dei funzionari).
40. Previsione di una disposizione che stabilisca, per i concorsi interni per vice ispettore nella fase transitoria, la possibilità di utilizzare i posti eventualmente non coperti da una delle due sub-procedure per la procedura che giungesse per ultima a conclusione.
41. Previsione di una disposizione che stabilisca che costituiscono cause di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se per la loro sede, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di disturbo psichico o non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti alla Polizia di Stato.
42. Previsione di un aumento (seppur contenuto) della dotazione organica (virtuale) del ruolo "ordinario" degli agenti-e assistenti.
43. Previsione di un aumento (seppur contenuto) della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, mediante un "travaso" da quella del ruolo degli ispettori "ordinari", ai fini di una maggiore funzionalità dei diversi settori tecnici.
44. Previsione dell'istituzione di un nuovo settore tecnico "sicurezza cibernetica" nell'ambito del ruolo degli, ispettori tecnici, con modalità di accesso attraverso appositi concorsi dedicati, per candidati in possesso di particolari competenze o specializzazioni in materia cibernetica, comprovate in sede concorsuale, e con l'individuazione della relativa dotazione Organica, mediante un "travaso" da quella del ruolo degli ispettori "ordinari".
45. Previsione del ripristino dell'attribuzione ad un unico regolamento ministeriale della competenza a disciplinare i concorsi e i corsi di formazione nella Polizia di Stato (con riferimento esclusivo alla fase a regime, a *latere* rimanendo i numerosi decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza dedicati alla fase transitoria), in adeguamento ai rilievi specificamente mossi dal Consiglio di Stato.

46. Previsione dell'estensione del contratto del "Comparto Sicurezza" al personale delle carriere dei funzionari con qualifiche dirigenziali (significando che la previsione riguarda, sostanzialmente, istituti di tipo normativo-ordinamentale).
47. Previsione di un utilizzo degli inevitabili "residui attivi", i quali, invece di "andare in economia", saranno destinati ad incrementare il "fondo" già istituito e finalizzato a sostenere l'intervento di "defiscalizzazione" per i redditi del personale sino a 28.000 euro lordi, prevedendosi, inoltre, un meccanismo di adeguamento del suddetto limite in relazione ad eventuali incrementi del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
48. Previsione di un utilizzo degli inevitabili "residui attivi" anche per l'implementazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e del fondo per i vice questori e i vice questori aggiunti.
49. Previsione di una norma generale che stabilisca espressamente la proporzionalità delle assenze consentite durante i corsi in ragione della loro durata.
50. Integrazione delle norme, a regime, sui concorsi al fine di realizzare un completo allineamento sia circa la previsione dei titoli anche nei concorsi pubblici per vice ispettore e per agente e agente tecnico, sia circa la previsione di (generici) "titoli" (quindi anche di cultura) e non solo "di servizio" nei concorsi interni per vice ispettore.
51. Integrazione della norma, già prevista dallo schema in funzione deflativa del contenzioso, per cui i requisiti psico-fisici e attitudinali debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in modo da estendersi anche a tutti i titoli, a nulla rilevando che siano conseguiti successivamente, ancorché con effetti *ex se* retroattivi (fermo restando soltanto quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dallo schema stesso).
52. Integrazione della norma inerente al corso per vice ispettore tecnico, per fornire totale copertura legislativa alla possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree "triennali" inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università, prevedendo, altresì, che i predetti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.
53. Conferma che l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste (quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali), laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno, senza distinzione alcuna tra procedure a regime e regimi-transitori o di prima applicazione.
54. Correzione della norma sui corsi di formazione per allievi agenti per allineare, per siffatte tipologie di corsi, la stessa sintetica formulazione normativa adottata per i corsi per vice sovrintendenti e vice ispettori nella parte in cui richiama le sole "modalità di svolgimento dei corsi" da demandarsi al decreto regolamentare.
55. Previsione di una norma, di carattere transitorio, che permetta l'accesso allo scrutinio per primo dirigente-tecnico e medico anche al personale delle rispettive carriere che sia acceduto almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure ante riordino, sebbene non in possesso del requisito relativo ai nuovi tempi di permanenza.
56. Previsione di una norma che consenta la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo.

PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2020, INTERESSATO DALLE AZIONI PREVISTE DAL SECONDO CORRETTIVO AL RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE	
AZIONI PREVISTE	UNITA'
RIDUZIONE DI 3 ANNI DELLA PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI ASSISTENTE CAPO (E QUALIFICHE EQUIPARATE) PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI COORDINATORE	ca. 22.000
RIDUZIONE DI 1 ANNO DELLA PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI VICESOVRINTENDENTE (E QUALIFICHE EQUIPARATE) PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE RIDUZIONE DI 2 ANNI NELLA QUALIFICA SOVRINTENDENTE CAPO (E QUALIFICHE EQUIPARATE) PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI COORDINATORE	ca. 35.000 *
RIDUZIONE PERMANENZA: 1 ANNO NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE (E QUALIFICHE EQUIPARATE) 1 ANNO NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE CAPO (E QUALIFICHE EQUIPARATE) 2 ANNI NELLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE ANTE RIORDINO (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	ca. 17.000 *
RIDUZIONE DI 2 ANNI DELLA PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI COMMISSARIO TECNICO R.D. PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI COMMISSARIO CAPO TECNICO R.D.	80
RIDUZIONE DI 1 ANNO DELLA PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI MEDICO PRINCIPALE PER IL 14° CORSO MEDICI	70
RIDUZIONE 1 ANNO E SEI MESI DELLA PERMANENZA NELLA QUALIFICA DI MEDICO PRINCIPALE PER IL 13° CORSO MEDICI	27
INCREMENTO ASSEGNO DI FUNZIONE ASSISTENTI/AGENTI + 17	ca. 28.000
RIETERMINAZIONE ASSEGNO AD PERSONAM PROMOSSI RUOLO SUPERIORE (PROMOZIONI A VICESOVRINTENDENTI E QUALIFICHE/GRADI EQUIPARATI DAL 2013 AL 2016)	930
PREVISIONE DI DUE CONCORSI STRAORDINARI (2020 e 2021) PER VICE ISPETTORI, IN LUOGO DEI CINQUE PREVISTI DAL RIORDINO, PER LA COPERTURA DELLE VACANZE AL 31.12.2016	1.728
PREVISIONE DI DUE CONCORSI STRAORDINARI (2026 e 2027) PER ISPETTORE SUPERIORE PER IL RUOLO DEGLI ISPETTORI	2.400
PREVISIONE DI UN CONCORSO STRAORDINARIO (2020) PER SOSTITUTO COMMISSARIO PER GLI ISPETTORI SUPERIORI GIÀ ISPETTORI CAPO ANTE RIORDINO	1.000
AUMENTO, NELLA FASE TRANSITORIA (2020-2023), DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI CON POSIZIONI SOVRANNUMERARIE RIASSORBIBILI	4.000
RECUPERO DI POSIZIONI PER PRIMO DIRIGENTE NELLA CARRIERA "ORDINARIA" DEI FUNZIONARI	30
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI GENERALI TECNICI E DEI DIRIGENTI SUPERIORI TECNICI	1 + 1
UNA TANTUM	
PERSONALE PROMOSSO ALLA QUALIFICA APICALE 2 GENNAIO - 30 SETTEMBRE 2017	
ASSISTENTE CAPO + 8 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	2.138
ASSISTENTE CAPO + 12 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	2.602
SOVRINTENDENTE CAPO + 8 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	360
SOSTITUTO COMMISSARIO + 4 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	3
SOSTITUTO COMMISSARIO + 8 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	350
PERSONALE CON QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO AL 30 SETTEMBRE 2017	
SOVRINTENDENTE CAPO + 4 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	1.935
SOVRINTENDENTE CAPO + 10 (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	169
PERSONALE GIÀ IN POSSESSO DI QUALIFICHE APICALI	
ASSISTENTE CAPO COORDINATORE (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	18.079
SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	897
SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE (E QUALIFICHE EQUIPARATE)	1.083

* Le unità indicano il personale che beneficia della misura nel decennio.

N.B.: Le unità non possono essere sommate tra loro, poiché medesimi dipendenti beneficiano, nel tempo, di più azioni diverse.

N.B.: Si sottolinea, inoltre, che attraverso il c.d. sistema di "risultata", molte delle misure sopra indicate "liberano posti" nei ruoli sottostanti, circostanza questa che determina, a sua volta, vacanze di organico "a catena" nei ruoli subordinati. Questo sistema amplifica, pertanto, il numero dei percettori dei benefici oltre quelli indicati nella colonna di destra, previsti dal provvedimento correttivo, in misura allo stato non quantificabile.

